

DELIBERA 002/2022/CRL/UD DEL 17/01/2022

**S. Pxxx / SKY
(LAZIO/D/52/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 17/01/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito, *“Regolamento”*;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza dell’utente di cui al Prot. D327 del 17.01.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

Con l’istanza di definizione, il Sig. Pxxx S. ha lamentato l’addebito dell’importo relativo all’abbonamento comprensivo del pacchetto “calcio serie A” attivato nel 2009

al costo di € 14,00 bimestrale, nei mesi che vanno da giugno a settembre a causa dello stop estivo del campionato.

Nello specifico ha richiesto:

- a) il rimborso delle spese relative al suddetto servizio a causa della pausa estiva dal 2009 ad oggi,
- b) lo scorporo del costo del pacchetto calcio dall'abbonamento .

A supporto della proprie pretese non ha prodotto alcunché.

2. La posizione dell'operatore.

La società Sky, ha omesso sia di depositare le opportune memorie difensive al fine di prendere posizione sui fatti contestati dall'istante nel procedimento di definizione sia di allegare eventuale documentazione probatoria.

3. Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che le suddette doglianze non rientrano nell'ambito delle competenze decisorie del Corecom adito, come definito dall'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (delibera Agcom n.173/07/CONS), ai sensi del quale: “ *l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità*”. Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive, infatti, il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il Corecom di condannare l'operatore al rimborso e/o storno di somme non dovute ed alla liquidazione di indennizzi. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Nel merito, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante sub a) e b) non possano essere accolte, nemmeno parzialmente, per le motivazioni che seguono.

Parte istante ha lamentato la mancata visione di eventi calcistici a seguito della pausa estiva del campionato ed ha richiesto il rimborso di quanto pagato dal 2009 ad oggi.

Tuttavia nessuna documentazione idonea a provare quanto contestato è stata prodotta dall'utente.

Com'è noto, in base all'art. 2697 cc, “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.

Nel caso di specie infatti, nessuna prova di esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è stata fornita, e conseguentemente non è possibile comprendere se l'utente sia effettivamente titolare del pacchetto “Sky Calcio”. Inoltre, non è stata prodotta alcuna

fattura relativa al periodo di contestazione nè alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, il che ha reso di fatto impossibile per questo Corecom il calcolo di eventuali rimborsi o indennizzi.

Si ritiene quindi che parte istante non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.

Pertanto, si ritiene che le richieste di parte istante non possano essere accolte, in primo luogo perché l'utente non ha adempiuto al proprio onere probatorio, e comunque, in ogni caso, perché non rientrano tra le fattispecie indennizzabili in ragione anche del fatto che quel tipo di abbonamento non contempla le interruzioni relative alla pausa estiva.

Per le motivazioni in premessa,

IL CORECOM LAZIO

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza nei confronti di SKY ITALIA xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 17/01/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO